



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite E-MAIL, SOSTITUISCE
L'ORIGINALE, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005

Spett.le Provincia di Biella, area Tutela e valorizzazione
ambientale, servizio rifiuti, V.I.A., energia, qualità
dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Risposta al Foglio prot. n. 8345 del 11/04/2024
(acquisita agli atti con il prot. n.
5924 del 07/05/2024)

Class.: 34.43.01/587.1

Oggetto: **PIEDICAVALLO (BI) e ROSAZZA (BI), alveo Torrente Chiobbia.**
Autorizzazione ex post delle difformità nella realizzazione del progetto denominato
“Impianto Idroelettrico di Rosazza”.
Richiedente: SIPEA s.r.l. con sede in Passirano (BS).
Procedimento: Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e Accertamento
della compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
Conferenza di servizi sincrona ai sensi dell’14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”
Convocazione 2^a seduta per espressione determinazioni conclusive Enti coinvolti
07/05/2024 ore 9:30
PARERE VINCOLANTE

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, di seguito ‘Legge n. 241/1990’;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, oggi Ministero della cultura, di seguito ‘Ministero’;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;

Vista la Legge regionale della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, recante “*Tutela e uso del suolo*”;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836, recante “*Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)*”, di seguito ‘Piano paesaggistico regionale’, o anche ‘Ppr’;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, e in particolare l’articolo 41;

Visto il Decreto del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio 4 agosto 2023, n. 1091, registrato alla Corte dei conti al n. 2448 del 12 settembre 2023, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Beatrice Maria Bentivoglio-





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

Ravasio l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

Vista la Circolare del Segretario generale dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali 26 giugno 2009, n. 33, avente ad oggetto "Articolo 167, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e s.m.i. – Legge 15 dicembre 2004, n. 308 – Procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario – Definizione dei termini «lavori», «superfici utili» e «volumi»";

Vista la nota prot. 8345 del 11 aprile 2024 con cui codesto Servizio Provinciale ha convocato la seconda conferenza dei servizi per espressione determinazioni conclusive Enti coinvolti riferiti alla documentazione pubblicata inerentemente ai procedimenti in oggetto, disponibile all'indirizzo internet https://webdav.provincia.biella.it/Progetto-1/Prog_VAL_SIPEA_Sanatoria_Idroel_TChiobbio_2023/, di cui all'oggetto;

Esaminata la documentazione relativa alla "Procedura di valutazione V.I.A. delle difformità nella realizzazione del progetto precedentemente autorizzato con Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1215 del 26 ottobre 2016 e successive";

Premesso che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettere c) (torrente Chiobbia) e g) del Codice dei beni culturali, così come da ricognizione effettuata dal Piano paesaggistico;

Visti in particolare gli articoli 146 e 167 del Codice dei beni culturali;

Facendo seguito al sopralluogo effettuato in data 4 aprile 2004 unitamente al referente della società Sipea s.r.l. e al Comune di Rosazza;

Vista la richiesta di integrazioni formulata dal comune di Piedicavallo con nota prot. n. 1135 del 12 aprile 2024, acquisita agli atti con prot. n. 5029 del 16 aprile 2024, della quale si condividono i contenuti;

Esaminate le integrazioni volontarie del 30 aprile 2024, acquisite agli atti con prot. n. 5843 del 43 maggio 2024, con le quali sono state prodotte tavole grafiche di "Verifica volumi realizzati rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art.167, comma 4 lettera a) D.Lgs 42/2004" e confronto fotografico tra le opere realizzate e fotoinserimento di quelle autorizzate con Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1215 del 26 ottobre 2016 e successive;

Esaminati gli atti e considerati i caratteri del contesto paesaggistico di riferimento;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, ai sensi degli articoli 167 e 181 del Codice dei beni culturali esprime il seguente parere:

- a. **Scala di risalita dell'ittiofauna.** L'opera, inizialmente prevista con tipologia "rustica", venne poi modificata in sede di procedimento autorizzativo a favore di una soluzione con vasche in calcestruzzo armato disposte secondo un andamento a gradoni che avrebbe comportato l'occupazione di 43,07 mc; in fase realizzativa è stata eseguita una soluzione difforme da quella legittimamente autorizzata, collocata nel medesimo sito ma con differente conformazione e giacitura, con una successione di vasche aventi un andamento maggiormente regolare grossomodo parallelo alla sponda sinistra del torrente e, secondo quanto dichiarato dal Proponente un volume di 35,68 mc ovvero inferiore rispetto a quanto previsto in progetto. Pertanto, ravvisata l'ammissibilità ai sensi del comma 4 dell'articolo 167 del citato Codice dei beni culturali, dell'istanza inerente all'opera in argomento, giacché la realizzazione in abuso non ha comportato un aumento di volume rispetto a quanto legittimamente autorizzato, fatte salve le verifiche di tipo ambientale in ordine al corretto funzionamento della vasca, **si ritiene che le opere realizzate in difformità siano compatibili con i valori paesaggistici tutelati e si esprime parere favorevole all'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto, invitando a migliorare l'inserimento paesaggistico dell'opera, collocando lungo la spalla sinistra della vasca, alcuni massi lapidei provenienti dal torrente stesso, disposti con andamento naturaliforme al fine di occultare il suddetto muro.**



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

3

- b. **Traversa di presa.** L'opera venne progettata e autorizzata in una posizione poco più a valle, in luogo di una precedente traversa, con rivestimento lapideo posto a mitigazione del manufatto. In fase realizzativa venne scelta una posizione ritenuta più favorevole allo scopo priva del citato rivestimento lapideo che ne avrebbe garantito un migliore inserimento nel contesto del torrente Chiobbia. Secondo i calcoli forniti dal Proponente l'opera realizzata presenta un volume inferiore rispetto a quello di progetto passando da 92,38 mc a 57,50 mc probabilmente anche per l'assenza dei massi lapidei che avrebbero dovuto rivestire l'opera. **Ciò premesso, ravvisata la ammissibilità ai sensi del comma 4 dell'articolo 167 del citato Codice dell'istanza inerente all'opera in argomento, si ritiene che le opere realizzate in difformità NON siano compatibili con i valori paesaggistici tutelati, giacché prive del previsto rivestimento lapideo, e si esprime parere NEGATIVO a quanto realizzato.**

Come già anticipato nella nota di richiesta integrazioni prot. n. 15107 del 10 novembre 2023 si richiede altresì che i Comune di Piedicavallo e Rosazza, in quanto autorità amministrative competenti in materia paesaggistica, verifichino se ricorrono i presupposti di cui al comma 4 dell'articolo 167 del citato Codice in ordine all'ammissibilità dell'istanza.

Si resta in attesa della determinazione finale.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
arch. M. Brustio

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO